



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE TONI, BELISARIO, LI GOTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2011

Modifica all’articolo 37 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di modificare il riferimento alla determinazione della popolazione, nell'ambito del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attualmente definito «in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».

Tale riferimento normativo – di cui all'articolo 37, comma 4 del predetto corpo normativo – esclude infatti le fluttuazioni della popolazione residente *medio tempore*, benché le stesse possano risultare regolarmente registrate all'anagrafe della popolazione residente di ciascun comune. Infatti, anche in forza del lasso temporale decennale di reperimento ed elaborazioni dei dati, nonché data la sua connotazione di tipo statistico, il censimento ufficiale potrebbe non consentire la determinazione della effettiva popolazione residente nei rispettivi enti locali.

In particolare, dal combinato disposto dell'articolo 37, comma 4, e degli articoli 71 e 72, del predetto testo unico, risulta che il riferimento alla differenziazione della legislazione elettorale comunale avviene in forza della «popolazione», così come determinata «in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale». Segnatamente, l'articolo 71 dispone la elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni [con popolazione] sino a 15.000 abitanti; l'articolo 72 regola, invece, l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La relazione ed il rapporto, quindi, tra il dato demografico e il sistema amministrativo ed elettorale applicabile, sottende una evidente differenziazione di trattamento normativo, inquadrabile nella ragionevole esigenza del legislatore di istituire regimi amministrativi distinti, in dipendenza dalla popolazione effettiva. Oltretutto, il riferimento demogra-

fico non è adoperato, dal testo unico summenzionato, soltanto con riferimento al sistema di elezione, ma rappresenta un parametro per la composizione numerica dei consigli e delle giunte comunali e provinciali.

Appare, pertanto, assolutamente opportuno sostituire il vigente riferimento all'«ultimo censimento ufficiale», nell'ambito del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, con il dato derivante da una più congrua ed oggettiva rilevazione della popolazione residente, attraverso l'adozione di un parametro più dinamico ed aggiornato, rispetto a quello emergente dal censimento ufficiale della popolazione.

Nel nostro ordinamento – con l'articolo 2-*quater* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26 – è stato istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) proprio «per un esercizio migliore e coordinato della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici». Tale indice rappresenta l'infrastruttura tecnologica di riferimento e di interscambio dei dati anagrafici comunali e delle pubbliche amministrazioni. Esso, inoltre, realizzato e gestito dal Ministero dell'interno, nel consentire il collegamento logico virtuale delle anagrafi comunali, costituisce un servizio gratuito accessibile in rete a tutti (www.servizidemografici.interno.it), compresi i comuni, i quali sono tenuti a partecipare alla creazione ed al suo continuo e costante aggiornamento.

Tale prezioso strumento, che consente di accertare la reale, effettiva ed aggiornata situazione demografica di ciascun comune del Paese, è pertanto logicamente inserito come riferimento di carattere normativo, nella presente proposta normativa, con l'arti-

colo 1, con cui si riformula l'intero comma 4 dell'articolo 37, del testo unico più volte citato.

Per i motivi esposti nella presente relazione è quindi auspicabile un suo rapido e celere esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«4. La popolazione è determinata in base al dato disponibile nell'ambito del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26».